

L'accettazione delle ns. offerte e l'invio dei campioni al ns. laboratorio implicano l'adesione alle presenti Condizioni Generali di fornitura del Laboratorio Di Landro. Eventuali condizioni particolari dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta prima dell'accettazione dei campioni. Il Sistema Qualità prevede un costante aggiornamento dell'organizzazione con lo scopo di migliorare continuamente il servizio offerto alla clientela.

1. Definizioni

Agli effetti del contratto si intende per:

- **Laboratorio Di Landro**: il LABORATORIO CHIMICO DI LANDRO S.A.S., ente con sede legale in Via Toscanini 18 - 26013 - CREMA (CR), che effettua prove di laboratorio nel settore delle analisi chimiche e prove sui materiali.
- **Cliente**: il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del contratto, che richiede al Laboratorio Di Landro l'effettuazione di prove e/o la prestazione di altri servizi, tra cui il campionamento;
- **Campione**: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un'Autorità.

2. Applicazione delle Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra il Laboratorio Di Landro e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte mediante accettazioni di offerte o mediante l'apposizione della firma sul modulo di conferma di incarico al momento della consegna del campione in laboratorio; in ogni caso l'invio dell'ordine e dei campioni susseguente ad offerta si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio.

L'accettazione da parte del Laboratorio Di Landro di campioni da analizzare che pervengono direttamente dal Cliente o le registrazioni di accettazione sottoscritte dal committente rappresentano l'ordine di esecuzione delle analisi in forma contrattuale.

Con la conclusione del contratto si intendono accettate le presenti Condizioni Generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.

Le Condizioni Generali di Fornitura sono pubblicate in Internet all'interno del sito di presentazione aziendale (www.dilandrolab.it) ed inoltre disponibili in forma cartacea presso la sede del laboratorio.

3. Oggetto del contratto

Il rapporto che si stabilisce tra il Laboratorio Di Landro ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente come oggetto la prestazione di servizi di prova e attività di assistenza tecnica per le stesse.

4. Svolgimento dell'attività

I servizi concernenti l'attività di cui sopra verranno attuati dal Laboratorio Di Landro, sotto la responsabilità della Direzione.

5. Consegna dei campioni

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio Di Landro a cura del Cliente o di un suo incaricato. Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale del Laboratorio Di Landro, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito. Nel caso di ritiro come sopra, il Laboratorio Di Landro garantisce che il trasporto avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

Il Cliente ha l'obbligo di informare sui rischi inerenti al materiale da sottoporre a prova identificando gli eventuali pericoli e le relative misure di prevenzione e sicurezza; ha inoltre l'obbligo di segnalare efficacemente le corrette modalità per la manipolazione dei campioni e per il loro smaltimento.

6. Data inizio analisi

In linea generale, salvo altre indicazioni fornite al Committente in fase di accettazione, per data di inizio analisi si intende entro i 7 giorni lavorativi dall'accettazione del campione, fatto salvo l'impegno del Laboratorio Di Landro a garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.

Per "accettazione" si intende la presa in carico fisica del campione da sottoporre ad analisi da parte del Laboratorio Di Landro.

7. Conservazione del campione e del controcampione (o campione di riserva) – Campione residuo

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio Di Landro ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento nelle condizioni previste in funzione delle prove richieste. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il Laboratorio Di Landro acquisisce la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l'analisi.

La conservazione di controcampioni o campioni di riserva, anche legali, da parte del Laboratorio Di Landro, nonché la durata della stessa, deve essere preventivamente convenuta per iscritto. Il Laboratorio Di Landro si impegna, in questo caso, a conservare il campione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento nelle condizioni necessarie, per il periodo concordato.

Se non altrimenti concordato il periodo normale di mantenimento dei Campioni residui dopo le prove è di 30 giorni fatto salvo il caso dei campioni "deperibili" che necessariamente vanno eliminati al termine delle prove.

Decorso il termine indicato, il Laboratorio Di Landro ha la facoltà di distruggere il controcampione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

Quanto residua da campioni sottoposti ad analisi (campione residuo) viene conservato sino al termine dell'analisi e conseguente emissione del Rapporto di Prova, in relazione alla matrice e alla natura delle prove richieste.

8. Rapporti di prova

Il Laboratorio Di Landro è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in

lingua italiana o inglese. L'originale in formato elettronico firmato digitalmente viene consegnato al Cliente tramite posta elettronica mentre una copia elettronica conforme all'originale è archiviata dal Responsabile della Qualità. I Rapporti di Prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori.

L'emissione di Rapporti di Prova secondo formati diversi, corrispondenti a specifiche esigenze del Cliente, deve essere richiesta per iscritto in fase di incarico; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull'accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo deve essere preventivamente concordato con il Cliente.

I Rapporti di Prova vengono emessi, di norma, su modulistica codificata dal sistema gestionale del laboratorio.

Il Laboratorio Di Landro non si assume la responsabilità per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale dei dati e/o informazioni dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del proprio controllo diretto.

È vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta dell'emittente.

Il Laboratorio Di Landro provvede all'archiviazione in forma cartacea e/o elettronica della propria copia dei Rapporti di Prova per un periodo non inferiore a 48 mesi secondo modalità previste dalla vigente normativa. Ove non diversamente ed espressamente concordato con il Cliente il Laboratorio Di Landro conserva i dati grezzi relativi alle analisi e alle prove/tarature effettuate per un periodo non inferiore a 48 mesi.

9. Identificazione dei metodi di prova

Su richiesta del Cliente il Laboratorio Di Landro fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure di effettuazione delle prove. Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria e costituisce oggetto di separato addebito.

Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione. In caso di mancanza di riferimenti a normative/metodi di prova sui documenti contrattuali emessi dal Cliente il Laboratorio Di Landro selezionerà il metodo/normativa di prova riportato nell'offerta/listino di riferimento o tra questi selezionerà quello considerato più indicato in relazione alla prova richiesta, tipologia e morfologia del campione, quantità disponibili, livelli di determinazione richiesti ecc.

Il Sistema Qualità del laboratorio prevede il sistematico aggiornamento dei metodi di prova al fine di ottimizzare il servizio.

10. Altre prestazioni connesse ai Rapporti di Prova

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del Rapporto di Prova (quali, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione dell'Assistenza Tecnico-Scientifica e può formare oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il laboratorio Di Landro si riserva il diritto di utilizzare strutture esterne competenti per l'esecuzione dei servizi offerti a meno che non vi sia esplicito divieto da parte del cliente in fase di ordine. Tale requisito non si applica a eventuali prove accreditate ISO/IEC 17025 per le quali il Laboratorio Di Landro non utilizza in nessun caso strutture esterne. Il Laboratorio si assume la responsabilità per il lavoro subappaltato con l'esclusione del caso in cui è il cliente o l'autorità in ambito regolamentato che specifica quale ente subappaltato debba essere utilizzato.

11. Regola decisionale

Se non diversamente richiesto da norme e specifiche tecniche applicate o concordato con il cliente, le dichiarazioni di conformità basate sul confronto tra i risultati e valori di riferimento sono riportate senza tener conto dell'incertezza di misura. (Nel caso in cui il risultato di prova sia in corrispondenza del valore limite di specifica si assume un livello di rischio di erronea decisione del 50%)

12. Modifiche ai Rapporti di Prova

Modifiche ed integrazioni ai Rapporti di Prova: sono gestite, previa autorizzazione del Laboratorio Di Landro, tramite emissione di un nuovo Rapporto di Prova che include il riferimento al Rapporto di prova modificato, la motivazione della modifica e indicazione sui dati che sono modificati o integrati.

13. Rispetto della Normativa antinfortunistica

Il Laboratorio Di Landro nello svolgimento delle proprie attività e servizi, applica e ottempera alle prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del DL 81/2008 e ss.mm.ii, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga la propria attività presso le sedi dei committenti o altre sedi altrimenti concordate, limitatamente ai rischi connessi all'uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza e quant'altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica – proprietà, comodato, locazione, etc. – del personale del Laboratorio Di Landro.

14. Tutela della privacy

I dati raccolti vengono trattati per adempimento di obblighi fiscali, contabili, civilistici e per gestione del rapporto contrattuale fra le parti, in particolare per l'organizzazione delle attività previste per lo svolgimento del servizio richiesto.

Il trattamento dei dati avviene sia in forma manuale che automatizzata. Titolare del trattamento dei dati è LABORATORIO CHIMICO DI LANDRO SAS presso la sede della scrivente.

Al di là degli incaricati che operano sotto il diretto controllo della scrivente (personale amministrativo, personale operativo), nell'ambito delle finalità dichiarate i dati possono essere comunicati ad enti pubblici o pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.

In qualità di interessato il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 15 e successivi del regolamento (accesso, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi per iscritto lettera raccomandata o PEC al Titolare del trattamento.

Dettagli circa il trattamento di dati acquisiti dal sito web www.dilandrolab.it sono disponibili sul sito stesso alla pagina <https://www.dilandrolab.it/privacy-and-cookie-policy>.

15. Obbligo di riservatezza e informazioni varie

Laboratorio Chimico Di Landro sas

Sede Legale e laboratorio: Via A. Toscanini 18 - 26013 CREMA (Cremona) Italia

Tel. 0373 202906 - Fax 0373 202906

P.IVA 01231610195

Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualsiasi modo o forma la documentazione relativa al contratto e ogni altra informazione riservata acquisita in occasione dell'esecuzione dello stesso a soggetti che non siano autorizzati, e ciò sia durante che dopo la cessazione per qualsiasi motivo del contratto medesimo. Ciascuna delle parti è obbligata a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte e a adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare tale segreto. Quanto obbligo deve essere imposto ai rispettivi dipendenti e e/o collaboratori, vietando agli stessi ogni uso abusivo delle informazioni riservate. Tale vincolo di riservatezza non è applicabile quando la divulgazione delle informazioni è richiesta per legge dalle autorità competenti. Ad ogni modo, a meno che non sia proibito dalla legge o da ordini dell'autorità, il Cliente viene reso edotto delle informazioni fornite.

16. Reclami/contestazioni

Il Laboratorio Di Landro, ferma l'applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità, considera impegnativi i reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione. Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.

17. Responsabilità e manleva

I Rapporti di Prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, o per suo conto; pertanto, il Laboratorio Di Landro non è responsabile di risultati inesatti dovuti a informazioni incomplete o errate fornite dal Cliente.

Nessuna responsabilità e nessun conseguente indennizzo sarà a carico del Laboratorio Di Landro per danni indiretti e consequenziali o altro subiti dal Cliente in conseguenza al risultato delle prove o ad un errata interpretazione o utilizzo di dati contenuti nel Rapporto di Prova o in altri documenti tecnici emessi.

Il Laboratorio Di Landro non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lui non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto.

La responsabilità del laboratorio Di Landro verso il Cliente per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione o dall'inadempimento, totale o parziale, delle proprie obbligazioni oggetto del contratto, sarà limitata all'ammontare del compenso dovuto per l'attività commissionata.

Il Cliente si impegna a manlevare il Laboratorio Di Landro ed i suoi dipendenti e collaboratori verso qualunque reclamo inoltrato da terzi per danni o spese di qualunque tipo, incluse quelle legali.

Anche nei casi di accertato inadempimento da parte del laboratorio Di Landro, resta escluso il risarcimento dell'eventuale lucro cessante, come ad esempio, interruzione dell'attività aziendale, perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti profitti.

18. Termini di pagamento

Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio Di Landro devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Il pagamento deve eseguirsi con le modalità esplicitate in fattura. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

19. Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Cremona.

20. Significato dell'Accreditamento

Il Laboratorio è accreditato da ACCREDIA con il numero 1617L. L'accreditamento è relativo alle prove per le quali il Laboratorio ha richiesto ed ottenuto l'accreditamento stesso. L'elenco aggiornato delle prove è consultabile dal Cliente sul sito di Accredia, alla voce "laboratori di prova" e sul sito www.dilandrolab.it. L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il Laboratorio ha stipulato una convenzione di accreditamento in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento medesimo. Quest'ultimo assicura la competenza tecnica del personale, l'imparzialità dello stesso, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché l'idoneità della struttura. Tali competenze vengono periodicamente verificate mediante controlli a campione sulle prove oggetto dell'accreditamento e sul sistema di gestione della qualità. Il Laboratorio è autorizzato ad apporre il marchio ACCREDIA nei rapporti di prova relativi alle prove accreditate e nella propria documentazione. La consultazione della convenzione stipulata tra il Laboratorio e Accredia e le prescrizioni contenute nei documenti Accredia sono a disposizione del Cliente, su richiesta o scaricabili dal sito www.accredia.it come pure la lista delle prove accreditate. Si precisa che i rapporti di prova che saranno emessi con marchio ACCREDIA sono soltanto quelli relativi alle prove accreditate e non possono implicare l'approvazione e/o la certificazione del campione/prodotto esaminato, come disciplinato nel regolamento RG09 di Accredia. Il marchio o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto.

Il presente documento "Condizioni Generali di Fornitura" costituisce parte integrante delle offerte ed è scaricabile direttamente dal sito www.dilandrolab.it.

L'accettazione dell'offerta implica l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura nonché il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto indicato al punto 14.

L'offerta e le presenti condizioni di fornitura si intendono comunque accettate in ogni sua parte al momento dell'arrivo dei campioni al ns. laboratorio.

SIMONE EUGENIO DI LANDRO
DIRETTORE GENERALE



Laboratorio Chimico Di Landro sas

Sede Legale e laboratorio: Via A. Toscanini 18 - 26013 CREMA (Cremona) Italia

Tel. 0373 202906 - Fax 0373 202906

P.IVA 01231610195